



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE N. 160 DEL 19/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA TUTELA DELLA VIVIBILITÀ, SICUREZZA E DECORO URBANO - DIVIETO DI UTILIZZO DEI CARRELLI DELLA SPESA ALL'ESTERNO DEI PARCHEGGI IN USO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio -
Ambiente

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

IL SINDACO

Visto:

- Il "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 e la Legge di conversione n. 48 del 18/04/2017;

Considerato che:

- Il D.L. 20/02/2017 n.14, come convertito nella L. 18/04/2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano", ha modificato l'art. 50 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il disposto di cui al precitato articolo 50, comma 5, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti «...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti...»;

Rilevato che:

- Sul territorio del Comune di Sesto San Giovanni vengono regolarmente rinvenuti numerosi carrelli per il trasporto della spesa, di proprietà di esercizi commerciali locali, abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Alcuni cittadini utilizzano i carrelli della spesa dei supermercati all'esterno delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali con nocumento per la sicurezza di tutti gli utenti della strada;
- In diverse zone del territorio comunale, i suddetti carrelli vengono sovente abbandonati su marciapiedi, aiuole e sedi stradali;
- Il fenomeno attuale e le situazioni sopra descritte interessano tutto il territorio comunale;
- La fattispecie in argomento presenta, oltremodo, un tasso di espansione assurgendo livelli di frequenza-verificazione progressivamente crescendo a dismisura;
- I carrelli in stato di abbandono contribuiscono all'aumento del degrado del territorio;
- I carrelli abbandonati sul territorio, e la loro correlativa mancata custodia, comportano altresì sussistenza di potenziali e concreti pericoli per l'incolumità pubblica, potendo essere oggetto di

incondizionati intralci e/o impedimenti - anche a livello viabilistico - quali ostacoli mobili imprevedibili dall'utenza, oltreché (per dettagli costruttivi connaturati al normale utilizzo di tali strumenti) comunque scarsamente percepibili a distanza nelle ore notturne specie qualora abbandonati su pubblica via destinata alla circolazione di veicoli e/o pedoni;

Atteso che:

- Con circolare 11001/123/111(3) del 06/07/2017 il Ministero dell'Interno, in attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n.48, evidenzia che il *"D.L. n.14/2017 ha voluto mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un "effetto abbandono", che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità"*;
- La circolare di cui sopra pone l'attenzione sui nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in *"riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente ovvero della vivibilità urbana "*;

Ritenuto che:

- Per le ragioni sopra esposte sussiste la necessità di contrastare i comportamenti e le situazioni che compromettono il decoro cittadino e la vivibilità urbana;
- Tali situazioni e comportamenti creano situazioni di disagio e pregiudizio alla regolare e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, costituendo arbitrarie occupazioni del suolo pubblico pericolose per la libera circolazione stradale e arrecando grave pregiudizio ai veicoli ed ai pedoni;
- Tali situazioni e comportamenti favoriscono altresì l'accumulo di rifiuti ed innescano fenomeni di degrado del decoro urbano che alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;
- Sussistono evidenti ragioni volte alla necessità di ripristino dei normali canoni sicurezza e vivibilità del tessuto urbano, rendendosi meritevole di tutela l'attività di contrasto del fenomeno da cui scaturiscono deprecabili situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio comunale, oltreché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, anche con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti;
- Per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità che caratterizzano le situazioni oggetto del presente provvedimento e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di sicurezza e di contenimento dei disagi sopra evidenziati;
- Per tutte le motivazioni già esposte, è necessaria l'adozione e l'applicazione del presente provvedimento, l'esito della cui applicazione verrà monitorato e integrato nelle casistiche, e ne verrà valutata l'efficacia.

Richiamati:

- L'articolo 50 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
- L'articolo 7-bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
- La Legge 241/1990;
- Il vigente Statuto Comunale del Comune di Sesto San Giovanni;

ORDINA

1. Il divieto di condurre i carrelli della spesa in uso agli esercizi commerciali all'esterno dei parcheggi di pertinenza degli stessi esercizi commerciali, fatti salvi i soggetti specificatamente autorizzati dagli esercenti stessi e previo rilascio dei dati di riconoscimento.
2. Il divieto di lasciare i carrelli della spesa in uso agli esercizi commerciali sul suolo pubblico e/o aperto al pubblico.
3. L'obbligo per i proprietari degli esercizi commerciali di provvedere alla sorveglianza dei propri carrelli della spesa, onde prevenirne l'abbandono sul territorio comunale, nonché attuare l'immediato recupero dei suddetti qualora abbandonati sul suolo comunale.

DISPONE

- Che su ogni carrello venga apposta la ragione sociale del soggetto proprietario.

- Che i proprietari e/o gestori dei supermercati - esercizi commerciali presenti sul territorio interessati dal presente provvedimento adottino soluzioni atte ad impedire l'asportazione dei carrelli al di fuori della proprietà.
- Che l'utilizzo dei carrelli della spesa all'esterno dei parcheggi in uso agli esercizi commerciali e l'abbandono degli stessi su suolo pubblico sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 fino a un massimo di € 300,00, dovendo provvedere in caso di violazione ed a proprie spese all'immediata restituzione e conferimento del carrello della spesa al legittimo esercizio commerciale di appartenenza.
- Che i proprietari e/o gestori dei supermercati - esercizi commerciali presenti sul territorio interessati dal presente provvedimento esponano in modo ben visibile la presente Ordinanza recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi.
- Che i carrelli della spesa lasciati sul suolo pubblico siano ritirati dai proprietari e/o gestori (supermercati - esercizi commerciali) entro 24 ore dalla notifica dell'avviso di rinvenimento. Decorso inutilmente tale termine, il mancato ritiro costituirà espressa volontà di abbandono rifiuti, pertanto l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione ponendo le spese - comprese quelle di eventuale smaltimento - direttamente a carico del proprietario, riservando di attivare le procedure previste a norma di legge per violazioni costituenti illecito ai sensi del D.Lgs 152/2006.
- Che al presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet ed a mezzo di comunicati stampa.

DEMANDA

- L'attuazione del presente provvedimento agli Uffici comunali appartenenti all'Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente e all'Area autonoma sicurezza e protezione civile, di concerto tra loro;
- L'esecuzione della presente ordinanza alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine presenti sul territorio.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

**Sesto San Giovanni, lì
19/07/2023**

**Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale**